




vari conti dall'inizio alla chiusura dei rapporti (ci si riferisce e agli estratti conto e alle schede di movimentazione non già prodotti in atti), senza che, sul punto, si possa far leva sul disposto dell'ultimo comma dell'art. 119 del TU 385/93, in quanto il termine decennale previsto da tale norma attiene al diritto soggettivo del cliente alla consegna della documentazione e non riguarda invece l'adempimento istruttorio di cui all'art. 210 c.p.c., ove vi è una mera esibizione funzionale soltanto alla dimostrazione della fondatezza o meno di una pretesa (oltretutto, per i rapporti non coperti dal termine decennale – e nel caso di specie ve ne sono - l'art. 119 è inapplicabile in radice);

ritenuto che appare necessario disporre C.T.U. onde: A) accertare - previe le dovute informazioni ed analisi comparative - la sussistenza di detti criteri "univoci e predeterminati" per la determinazione degli interessi "uso piazza" e il ricorso agli stessi da parte della Banca convenuta, in relazione ai rapporti di conto corrente con la società

s.r.l. escluso il rapporto sorto il 14.1.2005, indicando se da un certo punto in poi sono stati calcolati gli interessi di cui alle lettere-contratto di concessione linee di credito; B) calcolare, in caso negativo, le poste addebitate a tale titolo; C) calcolare altresì le poste addebitate a titolo di commissioni di massimo scoperto ed interessi anatocistici, ed infine le eventuali differenze dovute ad ingiusti e non paritari conteggi dei giorni di valuta, sempre escluso il rapporto sorto il 14.1.2005; D) verificare se, considerando unitariamente gli interessi semplici e le c.m.s. (nonché ogni altro costo-onere previsto dalla legge) via via modificati in corso di rapporto, siano stati superati i tassi soglia relativi ai singoli periodi di riferimento; E) rideterminare il debito dei conti correnti intestati alla società attrice sostituendo agli interessi "uso piazza" gli interessi passivi legali, eliminando le commissioni di massimo scoperto e le eventuali differenze per ingiusti e non equilibrati conteggi dei giorni di valuta, individuando due saldi l'uno depurato completamente degli interessi anatocistici, l'altro con la capitalizzazione annuale, ed infine eliminando completamente gli interessi ed ogni altro onere accessorio ove risultino superati i tassi-soglia relativi ai singoli periodi di riferimento.

ritenuto che, in questi limiti, vanno accolte le richieste istruttorie dell'attore

P.Q.M.



nomina quale CTU la dott.ssa \_\_\_\_\_, rinviando per il giuramento e il conferimento dell'incarico al C.T.U. all'udienza del 30 giugno 2008, h.11,30.

Il Giudice  
